

**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE****TRA**

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, CF 80007580279 nella persona del Direttore della Direzione Lavoro, dott. _____, nato a _____ il _____, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. _____

E

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro qui rappresentato dall'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia di seguito denominato IIL di Venezia, CF _____ nella persona del Capo dell'Ispettorato Interregionale di Venezia dott. _____, nato a _____ il _____

PREMESSO CHE

- La L. n. 92 del 28/06/2012 art. 1 comma 34, prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il Governo e le Regioni concludano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
 - b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
 - c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
 - d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;
- L'accordo previsto all'art. 1 comma 34 della L. n. 92/2012 è stato sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato regioni e Province autonome il 24 gennaio 2013 recante "Linee-guida in materia di tirocini" recepito nei contenuti dalla Regione Veneto con DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3";
- Il suddetto accordo è stato aggiornato con un nuovo accordo il 25 maggio 2017 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome introducendo la previsione di misure di vigilanza, controllo ispettivo e disposizioni sanzionatorie;
- Con la DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 la Regione del Veneto ha recepito i contenuti dell'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 "Linee guida in materia di tirocini" compresa la sezione riguardante i controlli e le sanzioni.
- La DGR n. 1816/2017 prevede, all'art. 17, che la Regione del Veneto, per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini, stipuli protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L. predisponendo opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento del tirocinio;
- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 8 del 18 aprile 2018, ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per la sua attività di vigilanza per l'anno 2018;
- Art. 54 della L.R. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" stabilisce che "La Regione, al fine di garantire sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, promuove apposite intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali in materia di lavoro, contribuendo al



71dc9e80



rafforzamento delle attività ispettive anche attraverso l'ottimale circolazione dei dati e delle informazioni, particolarmente nei settori a più alto rischio di irregolarità.”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

La Regione del Veneto e l'IIL di Venezia, al fine di promuovere il corretto utilizzo dello strumento del tirocinio e di prevenire e/o sanzionare forme di abuso e di uso distorto di questa misura di politica attiva del lavoro, si impegnano a collaborare condividendo informazioni relative ai tirocini extracurricolari attivati nel territorio della Regione del Veneto in modo che ciascuna amministrazione possa avviare, ognuna per il proprio ambito di competenza, azioni più efficaci.

Art. 2

Scambio di informazioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività proprie di ciascuna amministrazione, si stabilisce che le comunicazioni tra Regione e IIL di Venezia avvengano tramite strumenti telematici secondo standard informativi definiti di comune accordo.
2. In particolare, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro del Veneto provvedono: a segnalare al competente Ufficio della Regione le irregolarità – sanabili e non sanabili - riscontrate nel corso degli accertamenti riguardanti la disciplina regionale in materia, a comunicare l'adozione dei provvedimenti di riqualificazione dei rapporti di tirocinio non genuini e di irrogazione delle sanzioni amministrative per la mancata o irregolare corresponsione della indennità di cui all'art 1 comma 34 lett. d) della L. 25 giugno 2012 n. 92.
3. La Regione comunica le intimazioni alla cessazione e gli inviti alla regolarizzazione dei tirocini e i provvedimenti di interdizione alla attivazione di nuovi tirocini.
4. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di vigilanza e di controllo sul corretto utilizzo dell'istituto dei tirocini attivati nel territorio regionale, la Regione mette a disposizione dell' IIL di Venezia i dati relativi alle attivazioni e all'andamento dei tirocini contenuti nelle Comunicazioni Obbligatorie (CO) e in altri applicativi del Sistema Informativo Lavoro Veneto .

Art. 3

Standard informativi

1. I dati che saranno messi a disposizione dell'Ispettorato, dovranno consentire l'estrazione, su tutti i tirocini extracurricolari attivati in Veneto, delle informazioni utili per effettuare le verifiche di competenza anche in merito a:
 - a. tirocini attivati con soggetti che non rientrano nelle casistiche indicate dalla disciplina regionale (DGR n. 1816/2017 art. 3);
 - b. tirocini di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
 - c. tirocini attivati da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla disciplina regionale;
 - d. totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
 - e. totale assenza di Progetto Formativo Individuale;
 - f. coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
 - g. tirocini attivati con soggetti che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
 - h. tirocini attivati con soggetti con i quali è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
 - i. tirocini attivati in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege.



71dc9e80



Art. 4
Tavolo tecnico di monitoraggio

Allo scopo di accrescere l'efficacia dell'attività ispettiva, le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per sviluppare la collaborazione e valutare eventuali ampliamenti delle selezioni dei dati utili dal sistema informativo lavoro Veneto.

Art. 5
Ulteriori forme di collaborazione

L' IIL di Venezia si impegna a coordinare gli Ispettorati Territoriali del Lavoro del Veneto, al fine di porre le premesse per la proficua collaborazione nell'intero territorio regionale.

La Regione si impegna ad assicurare forme di sostegno volte al rispetto della normativa in materia di tirocini. Su segnalazione della Regione - Direzione Lavoro o dei Centri per l'Impiego, gli Ispettorati territoriali di competenza programmeranno controlli sulla base di specifici elementi indicativi della situazione di irregolarità.

Art. 6
Durata

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovato alla scadenza tacitamente per il analogo periodo, salvo disdetta da esercitarsi entro i 30 giorni dalla scadenza medesima.

Art. 7
Trattamento dei dati

I dati personali trattati al fine di dar seguito al seguente Protocollo di collaborazione saranno trattati dalla Regione e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE 2016/679, unicamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi in assenza di esplicita disposizione di legge.

I due Titolari del trattamento assicurano che tali trattamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali, previa adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

Per qualsiasi controversia inerente il contenuto del presente Protocollo è competente il Foro di Venezia. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 161/86.

Venezia, _____

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Lavoro

Per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il Capo dell'Ispettorato Interregionale
del lavoro di Venezia

Il presente Protocollo di collaborazione, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



71dc9e80

